

*SWISS***ski**<sup>+</sup>

# Statuti

**Swiss-Ski**



---

## Indice

I.	Nome e sede.....	3
II.	Finalità e scopi di Swiss-Ski .....	3
III.	Affiliazione.....	3
	A. Tipi d'affiliazione .....	3
	B. Acquisizione delle affiliazioni.....	5
	C. Diritti e doveri .....	5
	D. Fine dell'affiliazione .....	6
IV.	Organizzazione.....	6
	A. Assemblea dei delegati .....	7
	B. Assemblea dei presidenti .....	9
	C. Presidium.....	9
	D. Direzione .....	10
	E. Gruppi di lavoro.....	10
	F. Collegio dei revisori.....	11
V.	Finanze e contabilità .....	11
VI.	Antidoping.....	11
VII.	Diversi .....	12

---

## I. Nome e sede

1. Swiss-Ski Schweizerischer Skiverband, Swiss-Ski Fédération Suisse de Ski, Swiss-Ski Federazione Svizzera Ski, Swiss-Ski Federaziun Svizra da Skis è un'associazione di persone fisiche e morali costituite secondo gli articoli 60 et seguenti del Codice Civile Svizzero che incoraggia la pratica dello sci, lo snowboard ed altri tipi di sport simili.

Qui di seguito definita Swiss-Ski.

Neutrale sul piano politico e confessionale, Swiss Ski è in accordo con i principi fondamentali della democrazia svizzera .

2. Swiss-Ski ha sede a Muri, presso Berna.

## II. Finalità e scopi di Swiss-Ski

3. Swiss-Ski è un'organizzazione per gli sport invernali, che trova ampio sostegno presso i suoi membri, presso la popolazione, nel turismo, nella politica e nell'economia.
  - 3.1. Swiss-Ski vuole raggiungere una posizione leader nello sport di massa, in quello giovanile ed agonistico e favorire la commercializzazione dello sci e dello snowboard.
  - 3.2. Swiss-Ski intende creare i presupposti per uno sport ad alti livelli vincente, attraverso l'incoraggiamento dei club, dei campioni, delle nuove generazioni e dei collaboratori e attraverso la creazione di un ambiente ottimale.
  - 3.3. Swiss-Ski promuove, attraverso i Club, il cameratismo, il piacere e la comprensione per lo sci e lo snowboard.
  - 3.4. Swiss-Ski promuove e sostiene provvedimenti per una maggiore sicurezza e salute nella pratica dello sci.
  - 3.5. Swiss-Ski sostiene i suoi partner nelle loro prestazioni.
  - 3.6. Swiss-Ski rispetta la natura e l'ambiente.
4. Swiss-Ski è socio di Swiss Olympic Association (Swiss Olympic), associazione che fa capo allo sport svizzero, della Fédération Internationale de Ski (FIS) e dell'International Biathlon Union (IBU). Swiss-Ski può essere affiliata ad altre organizzazioni nazionali o internazionali di cui obiettivi siano compatibili con i suoi.
  - 4.1. Swiss Ski applica la Carta Etica dello Sport emessa da Swiss Olympic.
5. Le definizioni come Presidente, Direttore, ecc., utilizzate nei presenti Statuti, possono riferirsi ad entrambi i sessi.

## III. Affiliazione

### A. Tipi d'affiliazione

6. Swiss-Ski ha tre categorie di membri:
  - Membri singoli e membri di club
  - Club e membri collettivi
  - Federazioni

- 
- 7.** Come membri singoli e membri di club di Swiss-Ski si considerano:
- 7.1. Tutti i membri di club che sono collegati a Swiss-Ski attraverso le federazioni.
- 7.2. I membri singoli, vale a dire persone fisiche o giuridiche, che appartengono direttamente a Swiss-Ski.
- 7.3. I membri onorari, vale a dire persone fisiche che hanno reso particolari servizi in favore dello sci e dello snowboard o di Swiss-Ski.
- 7.4. I membri donatori, vale a dire persone fisiche o giuridiche che sostengono Swiss-Ski con i loro contributi.
- 7.5. I membri passivi e liberi
- 8.** Club e membri collettivi
- 8.1. Sono membri di Swiss-Ski i club che praticano lo sci, lo snowboard e gli sport affini secondo le finalità e gli scopi di Swiss-Ski
- 8.2. I membri collettivi di Swiss-Ski sono dei gruppi che praticano lo sci, lo snowboard e gli sport affini nell'ambito di un'altra associazione o federazione.
- 9.** Federazioni
- 9.1. A Swiss-Ski appartengono tre tipi di federazioni: le associazioni regionali, le associazioni di categoria e le organizzazioni affiliate che si occupano dello sci, dello snowboard e degli sport affini.
- 9.2. Le associazioni sono ripartite in tre Interregioni Est, Centro e Ovest:
- Interregione Est
- Bündner Skiverband (BSV)
  - Federazione Sci Svizzera Italiana (FSSI)
  - Ostschweizer Ski-Verband (OSSV)
  - Skiverband Sarganserland – Walensee (SSW)
- Interregione Centro
- Berner Oberländischer Ski-Verband (BOSV)
  - Schneesport Mittelland (SSM)
  - Zentralschweizer Schneesport-Verband (ZSSV)
  - Zürcher Ski-Verband (ZSV)
- Interregione Ovest
- Ski Romand (SROM)
  - Giron jurassien des clubs de ski (GJ)
  - Ski Valais/Ski Wallis (SVAL)
- Lo Ski-club Academico Svizzero (SAS) è considerato come un'associazione regionale che è collegata all'interregione centro sul piano amministrativo.
- Il regolamento delle interregioni regola i dettagli.
-

9.3. Sono affiliate a Swiss Ski in qualità di associazioni specializzate:

- Swiss Grasski
- Speed Ski

9.4. Le seguenti associazioni sono affiliate a Swiss Ski in qualità di Organizzazioni :

- Swiss Snowsports
- Association des écoles suisses de ski nordique (AESN)
- Pistes de ski de fond de Suisse
- Romandie ski de fond (RSF)

## **B. Acquisizione delle affiliazioni**

**10.** I membri di club acquisiscono l'affiliazione attraverso l'adesione ad un club che aderisce a Swiss-Ski.

Qualora un club venisse ammesso ex-novo a Swiss-Ski, i suoi membri acquisiranno l'affiliazione a Swiss-Ski con l'ammissione del club stesso.

I membri singoli acquisiscono l'affiliazione attraverso l'ammissione diretta a Swiss-Ski.

**11.** I Club, i membri collettivi e le federazioni acquisiscono l'affiliazione attraverso la richiesta di iscrizione presso Swiss-Ski e la successiva ammissione da parte di quest'ultima.

Essi devono fornire, insieme alla richiesta di iscrizione, i loro statuti, in modo che Swiss-Ski possa verificare se questi sono compatibili con le finalità e gli scopi di Swiss-Ski.

Devono essere ugualmente presentati a Swiss-Ski eventuali proposte di modifica degli statuti.

**12.** L'autorità competente per l'ammissione dei membri singoli è rappresentata dalla Direzione. L'ammissione di club e membri collettivi è disciplinata dal Presidium.

Per quanto riguarda l'ammissione di federazioni, il potere decisionale spetta all'Assemblea dei delegati con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto.

**13.** I membri onorari vengono eletti dall'Assemblea dei delegati.

**14.** Il regolamento d'affiliazione definisce i particolari.

## **C. Diritti e doveri**

**15.** I membri di Swiss-Ski hanno diritto, ai sensi dell'art. 3030, a partecipare all'Assemblea dei delegati e ad esercitare il proprio diritto di voto.

**16.** I membri di club di Swiss-Ski hanno diritto ad una licenza per le gare, nella misura in cui soddisfano le condizioni fissate nel regolamento pertinente.

**17.** I membri di Swiss-Ski godono dei vantaggi concordati a loro favore da Swiss-Ski con gli sponsor ed i partner. Hanno il diritto di partecipare a conferenze, corsi, campi ed altre offerte di Swiss-Ski.

**18.** I membri sono tenuti a fornire i contributi stabiliti dall'Assemblea dei delegati.

Per i membri di club e i membri collettivi, tale prestazione avviene attraverso il club o il membro collettivo (vedi Art. 35.7).

19. I club ed i membri collettivi sono tenuti ad indicare i nomi di tutti i loro membri a Swiss-Ski aggiornando continuamente l'elenco.
20. L'affiliazione a Swiss-Ski comporta il riconoscimento degli statuti di Swiss-Ski in vigore.

**D. Fine dell'affiliazione**

21. L'affiliazione a Swiss-Ski termina con la morte (nel caso di persone giuridiche con lo scioglimento), con le dimissioni oppure con l'esclusione in tutti gli altri casi.
22. Le dimissioni da parte di membri di club avviene con l'uscita dal club stesso. Per quanto riguarda gli altri membri, le dimissioni sono possibili al termine di un anno d'esercizio e devono essere motivate per iscritto.
23. I membri che infrangono ripetutamente gli statuti, i regolamenti o le altre prescrizioni di Swiss-Ski, che non hanno osservato le disposizioni del Presidium o della Direzione, che ledono gli interessi di Swiss-Ski o che non adempiono ai loro obblighi finanziari, possono, previo avvertimento scritto da parte della Direzione, essere esclusi da Swiss-Ski.

L'esclusione di club, membri collettivi e federazioni necessita l'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati.

Contro l'esclusione si può presentare ricorso scritto al Tribunale Arbitrale dello Sport entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione. La decisione di tale Tribunale è definitiva. Fino alla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, i diritti del membro escluso dalla Direzione, ed eventualmente dall'Assemblea dei delegati, sono sospesi.

**IV. Organizzazione**

24. Gli organi di Swiss-Ski sono:
- A. L'Assemblea dei delegati
  - B. L'Assemblea dei presidenti
  - C. Il Presidium
  - D. La Direzione
  - E. I Gruppi di lavoro
  - F. Il Collegio dei revisori
25. In occasione di elezioni o della costituzione degli organi, si terrà conto di una giusta distribuzione regionale e linguistica.
26. Possono essere eletti negli organi di Swiss-Ski soltanto membri di club. Fanno eccezione a questa disposizione gli esperti che fanno parte dei Gruppi di lavoro e del Collegio dei revisori.
27. La durata del mandato degli organi eletti dall'Assemblea dei delegati e dal Presidium è di quattro anni. È possibile la rielezione.

Nel caso vengano a crearsi dei posti vacanti, il Presidium elegge un sostituto per il resto della durata del mandato, vale a dire fino alla successiva Assemblea dei delegati, ammesso che si tratti di un organo eletto da questa. Per quanto riguarda i rappresentanti nominati dalle interregioni, il sostituto sarà eletto dall'interregione stessa.

28. I membri di tutti gli organi non possono essere rieletti quando raggiungono il settantesimo anno di età.

**A. Assemblea dei delegati**

29. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo di Swiss-Ski.

L'Assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni anno entro quattro mesi dopo la chiusura dell'anno d'esercizio. La convocazione deve avvenire almeno con 20 giorni di anticipo.

Un'Assemblea straordinaria dei delegati deve essere convocata dal Presidium non appena questioni urgenti della federazione lo richiedono, oppure se – indicandone i motivi – è richiesta da almeno un quinto dei club appartenenti a Swiss-Ski, che insieme rappresentano almeno un quinto dei membri della Federazione aventi diritto di voto, o da un quinto di tutti i membri.

30. L'Assemblea dei delegati si compone dei rappresentanti dei membri singoli e dei membri di club, dei club e dei membri collettivi e delle federazioni con il seguente diritto di voto:

- 30.1. In virtù de l'articolo 30.2, i membri affiliati attraverso i club di Swiss-Ski sono rappresentati dai loro club.

I membri singoli sono rappresentati dalle Associazioni Regionali, delle regioni nelle quali sono domiciliati.

I membri onorari che non sono membri di club, sono rappresentati dalle Associazioni Regionali come i soci individuali.

I club possono esercitare il loro diritto di voto all'assemblea dei delegati facendosi rappresentare da un altro club socio di Swiss-Ski. La procura deve essere scritta.

- 30.2. Club e membri collettivi:

1-30	Membri	1 voto
31-50	Membri	2 voti
51-70	Membri	3 voti
71-90	Membri	4 voti
91-110	Membri	5 voti
111-130	Membri	6 voti
131-150	Membri	7 voti
151-180	Membri	8 voti
181-210	Membri	9 voti
211-250	Membri	10 voti
251-300	Membri	11 voti
301-360	Membri	12voti

Per ogni 60 membri in più 1 voto in più

Il numero dei voti è calcolato in base al numero dei membri iscritti nominalmente a Swiss-Ski fino al 31 marzo ed in regola con il versamento del loro contributo annuale. I voti di un club o di un membro collettivo, nel caso di votazioni ed elezioni, devono essere unanimi.

- 
- 30.3. Federazioni: Ogni Associazione Regionale e associazione specializzata (compresi i soci individuali affiliati alle associazioni regionali) hanno una voce per ogni tranche di 200 membri. In caso di voto o di scrutinio, un solo delegato deve esprimere uniformemente l'insieme delle voci di un'associazione.
- 30.4. I membri del Presidium e della Direzione non sono autorizzati a rappresentare membri singoli e membri di club, club e membri collettivi o federazioni.
- 31.** Proposte e presentazioni di candidati all'Assemblea dei delegati possono essere fatte da membri, club e membri collettivi o da Federazioni. Le proposte devono essere inoltrate per iscritto a Swiss-Ski al più tardi sei settimane prima dell'Assemblea dei delegati, mentre le presentazioni di candidati devono essere inoltrate, sempre per iscritto, al più tardi 14 giorni prima di tale Assemblea.
- 32.** L'Assemblea dei delegati è diretta dal Presidente o, in caso di impedimento, di uno dei Vice presidenti (in principio, il più anziano vice-presidente in funzione).
- 33.** All'Assemblea dei delegati possono essere trattate soltanto questioni inserite nell'ordine del giorno. Delle trattande deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore del verbale.
- 34.** Le votazioni e le elezioni hanno luogo a scrutinio aperto, a meno che non venga deciso lo scrutinio segreto dall'Assemblea dei delegati.
- Se vengono votate delle proposte, fa stato la maggioranza dei voti espressi, salvo direttive contrarie contenute in questi statuti.
- La maggioranza assoluta é decisiva per le elezioni; al secondo scrutinio decide la maggioranza dei voti espressi.
- A parità di voti decide il voto del Presidente.
- 35.** L'Assemblea dei delegati è competente per le seguenti attività della Federazione:
- 35.1. Determinazione e modifiche degli statuti
- 35.2. Elezione del Presidente e dei membri del Presidium, fatta eccezione per i rappresentanti delle interregioni
- 35.3. Elezione del Collegio dei revisori.
- 35.4. Approvazione del resoconto annuale del Presidium
- 35.5. Approvazione dei conti annuali e decisione finale sull'impiego dell'utile annuale
- 35.6. Esonero dei membri del Presidium
- 35.7. Determinazione dei contributi dei membri. I contributi annuali possono essere di CHF 100.00 al massimo.
- 35.8. Decisione finale sulle proposte del Presidium e sulle proposte di membri, club, membri collettivi o Federazioni
- 35.9. Ammissione di Federazioni ed esclusione di club, membri collettivi e Federazioni
- 35.10. Scelta della sede e della data di svolgimento dell'Assemblea dei delegati; scelta dei candidati svizzeri per l'organizzazione di campionati mondiali.
- 35.11. Nomina dei membri onorari
-

**B. Assemblea dei presidenti**

**36.** La Conferenza dei Presidenti è composta da:

- Il Presidente di Swiss-Ski
- I sei membri del Presidium
- I presidenti delle Associazioni Regionali
- I presidenti delle associazioni specializzate
- I presidenti delle organizzazioni affiliate
- Altri membri nominati su richiesta del Presidium

**37.** L'Assemblea dei presidenti è un organo consultativo. Essa riceve, almeno due volte all'anno, delle informazioni complete dal Presidente e Direzione di Swiss-Ski, promuove lo scambio di idee fra i presidenti regionali e comunica proposte ed osservazioni a Swiss-Ski.

**38.** I dettagli sono definiti dal regolamento delle interregioni

**C. Presidium**

**39.** Il Presidium è costituito da sette membri:

39.1. Il Presidente

39.2. Un rappresentante di ogniuna delle tre Interregioni

39.3. Tre membri supplementari

39.4. Il Presidium può designare al massimo 3 vice-presidenti tra i suoi membri.

Nel Presidium devono essere rappresentati in modo equo gli ambiti delle Finanze, del Marketing e dello Sport, così come le diverse aree linguistiche.

**40.** Il Presidium svolge i seguenti compiti:

40.1. Guida la Federazione sul piano strategico. Elege il Direttore di Swiss-Ski. Stabilisce i piani a breve e a lungo termine. Verifica il valore strategico di nuovi sport e propone all'Assemblea dei delegati quelli che eventualmente potrebbero essere accolti in Swiss-Ski.

40.2. Da un punto di vista operativo il Presidium approva il rapporto annuale del Direttore, il regolamento di organizzazione, il budget e la nomina dei membri della direzione.

40.3. Sul piano della politica della Federazione il Presidium ha diritto di presentare delle proposte all'Assemblea dei delegati. Dà forma alla politica della Federazione, garantisce la comunicazione all'interno e all'esterno e sceglie l'organo di stampa. Approva i gruppi di lavoro proposti dal Direttore e ne stabilisce i doveri.

40.4. Il Presidium dispone di tutte le competenze decisionali che non siano state attribuite espressamente ad altri organi all'interno di Swiss-Ski.

- 41.** Il Presidente rappresenta Swiss-Ski all'estero, in particolare presso le autorità o organizzazioni sportive e in occasione delle manifestazioni di grande importanza in Svizzera o all'estero, dirige l'Assemblea dei delegati, le riunioni del Presidium e la conferenza dei Presidenti.

In caso di parità nelle votazioni o nelle elezioni, il Presidente ha una voce preponderante.

Il Presidente nomina uno dei vice-presidenti o un'altro membro del Presidium affinché lo rimpiazzino nel caso non potesse onorare i suoi obblighi.

#### **D. Direzione**

- 42.** La Direzione si compone di:

- Il Direttore
- I membri della Direzione (capi di dipartimento)

Il Direttore propone al Presidium i membri della Direzione e organizza la sua sostituzione.

- 43.** La Direzione ha le seguenti funzioni:

- 43.1. Rendere operative le strategie di Swiss-Ski.
- 43.2. Gestire le attività principali, vale a dire lo sport di competizione e di punta, lo sport giovanile e lo sport per tutti (membri e club inclusi).
- 43.3. Gestire i settori specifici, vale a dire marketing e comunicazione, personale, finanze e amministrazione.
- 43.4. Nominare e dirigere il segretariato
- 43.5. Informare regolarmente i presidenti delle associazioni di categoria e delle associazioni regionali.
- 43.6. Preparare l'Assemblea dei delegati e l'Assemblea dei presidenti e convocarne i membri.
- 43.7. Preparare le nomine onorarie. I particolari sono disciplinati dal Regolamento delle nomine onorarie.

- 44.** La Direzione è responsabile del successo sportivo e finanziario di Swiss-Ski e di un'amministrazione efficiente ed al servizio dei propri clienti.

- 45.** Il Direttore fissa gli incarichi per i membri della Direzione che a loro volta fissano gli incarichi per i quadri e gli impiegati. I membri della Direzione e i quadri hanno la responsabilità di raggiungere gli obiettivi annuali fissati.

Il Direttore può emettere altri regolamenti basati sul regolamento di organizzazione

#### **E. Gruppi di lavoro**

- 46.** Il Direttore può nominare dei Gruppi di lavoro per compiti specifici. Tali compiti ed obblighi devono essere determinati in modo preciso.

- 47.** I Gruppi di lavoro possono coinvolgere dei consulenti esterni previo colloquio con il Presidium. Questi non hanno alcun diritto di voto.

A livello organizzativo i Gruppi di lavoro sono sostenuti dall'amministrazione.

**F. Collegio dei revisori**

- 48.** Nel caso in cui Swiss-Ski sia obbligata ad una revisione (revisione ordinaria), Revisione CCS Art. 69b in relazione al CO Art. 727, deve essere stabilito un ufficio di revisione qualificato, ai sensi del CO Art. 727b.
- 48.1. L'ufficio di revisione sarà selezionato dall'assemblea dei delegati e avrà un mandato di due anni amministrativi. Rimarrà in carica fino alla consegna del rendiconto annuale. È possibile la rielezione. È altresì possibile un ritiro senza preavviso del mandato in qualsiasi momento.
- 48.2. Questo scriverà una relazione da consegnare all'assemblea dei delegati. Fornirà anche indicazioni sull'accettazione, con o senza limitazioni o la non accettazione del rendiconto annuale.
- 48.3. D'altronde valgono le disposizioni di legge.

**V. Finanze e contabilità**

- 49.** Swiss-Ski si procura i mezzi finanziari di cui necessita nel modo seguente:
- 49.1. Contributi dei membri
- 49.2. Contributi dei donatori
- 49.3. Contributi degli sponsor
- 49.4. Tasse
- 49.5. Donazioni
- 49.6. Entrate derivanti da diritti
- 49.7. Ricavi da vendite
- 49.8. Altro
- 50.** I contributi e le tasse devono essere calcolati tenendo in considerazione gli altri proventi in modo che Swiss-Ski possa far fronte ogni anno ai propri impegni finanziari.
- Per i debiti di Swiss-Ski risponde esclusivamente il patrimonio della Federazione. È esclusa qualsiasi responsabilità dei membri (vedi Art. 35.7).
- 51.** Per il pagamento dei contributi i club ricevono in ottobre un acconto corrispondente al 60% dei contributi dell'anno precedente. Questo acconto deve essere pagato entro 30 giorni e non è soggetto ad interessi. Alla fine di marzo i club ricevono il conto definitivo. Il conguaglio è da versare entro il 30 aprile.
- 52.** L'anno di federazione di Swiss-Ski decorre dal 1. maggio di un anno al 30 aprile dell'anno seguente.

**VI. Antidoping**

- 53.** Il doping è contrario ai principi fondamentali dello sport e dell'etica medica ed è di conseguenza vietato. È pure considerato come caso di doping l'utilizzo o tentativo di utilizzo di sostanze o metodi illeciti che figurano sulla lista edita da Anti-Doping Swiss. Un caso di doping è realizzato dalla sola presenza di una sostanza illecita nel corpo di un atleta.
- 53.1. I dettagli di applicazione sono regolati dallo statuto del Doping di Swiss Olympic Association e dai regolamenti di esecuzione emessi da Anti-doping Swiss.

53.2. La Camera Disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic è competente per giudicare le violazioni del Regolamento Anti-Doping. Quest'ultima emette i suoi regolamenti di procedura e applica le sanzioni fissate dallo Statuto del Doping di Swiss Olympic Association e dai regolamenti delle federazioni internazionali competenti. Le decisioni rese dalla Camera Disciplinare per i casi di doping possono fare l'oggetto di un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna.

**VII. Diversi**

54. La modifica degli statuti o la dissoluzione di Swiss-Ski è sottomessa a decisione dell'Assemblea dei delegati e deve essere votata dalla maggioranza di due terzi delle voci espresse.

55. Nel caso di dissoluzione di Swiss-Ski, il prodotto netto della liquidazione verrà attribuito a Swiss Olympic Association (Swiss Olympic) fino alla creazione di una nuova associazione che perseguirà simili scopi.

56. I presenti statuti sono stati adottati a Pontresina dall'Assemblea dei delegati del 4 luglio 2009. Rimpiazzano gli statuti del 1 luglio 2000 modificati il 6 luglio 2002 e 5 luglio 2003.

**Swiss-Ski**

Urs Lehmann  
Presidente



Hansruedi Laich  
Direttore